**Decreto legge n. 1/2021**

Il [decreto-legge n. 158 del 2 dicembre 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-02&atto.codiceRedazionale=20G00184&elenco30giorni=false) (il cui contenuto è stato trasfuso nel [D.L. 172/2020](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;172) , [legge n. 6/2021](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;6), che lo ha conseguentemente abrogato) in vigore dal 3 dicembre (qui il [Dossier sul provvedimento](https://temi.camera.it/leg18/dossier/OCD18-14449/disposizioni-urgenti-fronteggiare-i-rischi-sanitari-connessi-alla-diffusione-del-virus-covid-19.html) incardinato alla Camera) **estende da 30 a 50 giorni il termine massimo previsto per l'efficacia delle misure** tra quelle previste al comma 2, articolo 1, del DL. 19 del 25 marzo 2020 (v. *infra*) dirette a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, reiterabili e modificabili anche piu' volte entro il periodo fissato per lo stato di emergenza (da ultimo esteso [fino al 31 gennaio 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-07&atto.codiceRedazionale=20A05463&elenco30giorni=false)). Vengono inoltre previsti **specifici divieti di spostamento** per il periodo delle festività di fine anno, nell'ambito del territorio nazionale: dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, infatti, è fatto divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case che si trovano in altra Regione o Provincia autonoma (o Comune per le sole giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021). Viene infine consentito, per lo specifico periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, che gli atti previsti per l'adozione delle misure in esame ai sensi del decreto-legge n. 19/2020, vale a dire i **decreti del Presidente del Consiglio dei ministri**, possano prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.